RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

recante modifica e deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(79/702/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964 [1], ai governi degli Stati membri relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità, modificata dalla raccomandazione n. 1905/78/CECA del 28 luglio 1978 [2], in particolare l'articolo 3,

vista la decisione del 18 dicembre 1978 dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio [3],

considerando che il controllo sull'utilizzazione dei nastri destinati alla fabbricazione della latta, della sottovoce 73.12 B I della tariffa doganale comune, deve essere soppresso poiché il dazio doganale applicabile a tali prodotti è equivalente (8 %) a quello che si applica agli altri nastri della sottovoce 73.12 B II e che a tal fine si deve sopprimere il richiamo (a) che figura accanto alla sottovoce 73.12 B I e la nota (a) a piè di pagina della tabella allegata alla raccomandazione n. 1-64, modificata dalla raccomandazione n. 1905/78/CECA ;

considerando d'altra parte che è necessario uniformare a livello comunitario i controlli doganali relativi all'utilizzazione dei prodotti ammessi al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare, in particolare a quello della costruzione navale, estendendo ai prodotti CECA le regole applicabili ai prodotti analoghi ai quali si applica il trattato CEE ;

considerando che a tal fine è necessario rendere applicabili, a taluni sbozzi in rotoli per lamiere destinati alla rilaminazione, della voce 73.08 della tariffa doganale comune, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2697/77 [5], e ai materiali destinati alla costruzione navale ammessi al beneficio di un regime tariffario favorevole dalla decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 13 gennaio 1975, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2695/77 [6] del 7 dicembre 1977, modificato con regolamento (CEE) n. 2788/78 [7],

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

Il rinvio (a) relativo alla sottovoce 73.12 B I della tariffa doganale comune, che figura nella tabella allegata alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, quale modificata dalla raccomandazione n. 1905/78/CECA, è soppresso. È soppressa anche la nota a piè di pagina.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per applicare all'importazione degli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, di larghezza inferiore a 1,50 m destinati alla rilaminazione, della sottovoce 73.08 A della tariffa doganale comune, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 2697/77, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per applicare ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, destinati ad essere incorporati nelle navi di cui alle sottovoci 89.01 A, 89.01 B I, 89.02 A, 89.02 BI e 89.03 A della tariffa doganale comune, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione o destinati all'armamento e all'equipaggiamento di dette navi, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977, modificato dal regolamento (CEE) n. 2788/78, che determina le condizioni di ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione.

---

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
(2) GU n. L 217 dell'8. 9. 1978, pag. 5.
(3) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 12.
(4) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 21.
(6) GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 14.
(7) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 25.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente raccomandazione.

Articolo 5

La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente